

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE DELL'AUTOTRASPORTO PREVISTA DAL CCNL AUTOTRASPORTO MERCI - SEZIONE ARTIGIANA - DEL 3/12/2017

Il presente Regolamento integra l'Accordo Provinciale per la Costituzione della Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto di data 6/12/2018.

L'Associazione Artigiani Trentino, rappresentata dal Suo Presidente **Marco SEGATTA**, dal Presidente della Categoria dell'Autotrasporto **Claudio COMINI**, dal Delegato alla Contrattazione, **Paolo ZANON**, assistiti da **Deborah BATTISTI** dell'Area Politiche del Lavoro

e

Le OO.SS. della Categoria del Trasporto

FILT CGIL del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. **Stefano MONTANI**

FIT CISL del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. **Giovanni GIORLANDO**

UILTRASPORTI del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. **Franco CERBARO**

In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione - Sezione Artigiana - del 3/12/2017 e dall'Accordo provinciale del 6/12/2018 intendono con il presente regolamento definire le norme di funzionamento della Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto a cui le imprese che applicano il CCNL sopracitato potranno rivolgersi per ottenere i servizi nelle materie delegate dal CCNL.

Art. 1 – Istituzione

La Commissione, istituita ai sensi del CCNL 3 dicembre 2017 e dell'Accordo Provinciale di data 6 dicembre 2018, è composta da n. 6 rappresentanti effettivi di cui:

- a) n. 3 di parte datoriale;
- b) n. 3 di parte sindacale.

Art. 2 – Nomina, durata e decadenza dei componenti della Commissione

I componenti (uno effettivo ed un supplente) della Commissione vengono indicati dalle organizzazioni firmatarie del CCNL. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica 3 anni dal provvedimento di nomina.

Non è previsto nessun gettone di presenza per i componenti della Commissione.

Art. 3 – Sede della Commissione

La Commissione Paritetica ha sede presso l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino – Ebat.

Art. 4 – Compiti della Commissione

La Commissione ha competenza a pronunciarsi nelle materie delegate dal CCNL 3/12/2017, ovvero in maniera sintetica sui seguenti argomenti:



- a) verificare l'applicazione del regime di discontinuità a 47 ore;
- b) effettuare la verifica delle attività di carico/scarico come previsto dall'art. 30 e dalla Sezione Artigiana del CCNL 3 dicembre 2017;
- c) verificare l'applicabilità delle misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto, come disciplinato dal CCNL.

I dipendenti coinvolti nelle attività oggetto verifica di cui sopra dovranno essere informati.

Art. 5 – Richieste delle Aziende

Ebat provvederà a fornire un indirizzo email alla Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto (commissioneautotrasporto@ebat.tn.it) a cui le aziende potranno inviare i moduli di richiesta debitamente compilati che sono presenti sul sito dell'ente.

Le richieste vanno effettuate utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito di Ebat (www.ebat.tn.it).



La commissione risponderà all'azienda, via email ovvero con la convocazione al tavolo, di norma entro 10 giorni lavorativi in caso di richiesta dei requisiti ai sensi dell'art. 11 bis, entro 7 giorni lavorativi in caso la richiesta riguardi l'art. 30 e le altre materie delegate di cui ai punti c) e d) dell'art. 2.

In caso l'azienda richieda il pronunciamento della Commissione per una verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 11 bis potrà applicare il regime della discontinuità e gli inquadramenti nel periodo intercorrente tra la richiesta ed il pronunciamento della Commissione, così come previsto al comma 4) dell'articolo del CCNL "Verifica della Discontinuità e degli Inquadramenti ex nuovo articolo "Declaratoria" Operai Specializzati Area Professionale C".

In caso di mancata risposta da parte della Commissione nei tempi previsti dall'art. 3 le richieste dell'azienda si intendono tacitamente verificate.

Art. 6 – Convocazione e validità della Commissione

La Commissione può pronunciarsi attraverso una consultazione via email dei componenti. Diversamente se la consultazione avviene mediante riunione della Commissione, la convocazione sarà inoltrata per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data dell'incontro, salvo casi di urgenza.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 7 – Verbali e pronunce della Commissione

La Commissione redige un verbale al termine di ciascun incontro.

La Commissione consegna e/o invia per posta elettronica le pronunce adottate dinanzi alle istanze presentate dalle aziende. Tutte le pratiche saranno conservate c/o Ebat.

Art. 8 – Accesso alla Commissione

Tutte le aziende artigiane e le imprese non artigiane associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie della Sezione Artigiana del CCNL 3/12/2017 possono accedere alla Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto.

Le aziende non artigiane e non associate dovranno conferire mandato alle Organizzazioni datoriali, di cui al punto sopra, per poter accedere alla Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Associazione Artigiani della Provincia di Trento

Il Presidente

Marco SEGATTA

Il Presidente della Categoria Autotrasporto

Il Presidente

Claudio COMINI

Il Delegato alla Contrattazione

Paolo ZANON

L'Area Politiche del lavoro e Contrattazione

Deborah BATTISTI

FILT CGIL del Trentino

Il Segretario Generale

Stefano MONTANI

FIT CISL del Trentino

Il Segretario Generale

Giovanni GIORLANDO

UILTRASPORTI UIL del Trentino

Il Segretario Generale

Franco CERBARO